Confederazione Generale Italiana
dei Trasporti e della Logistica
via Panama 62 - 00198 Roma - tel. 06.8559151 - fax 06.8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

Roma, 4 maggio 2000

CIRCOLARE N.65/2000
OGGETTO: ORDINE PUBBLICO – PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Si conferma che, in base alle disposizioni della legge 675/96 sulla tutela della privacy è obbligatorio assicurare la protezione dei sistemi di trattamento dei dati personali per scongiurare l'accesso a terzi non autorizzati. A tal fine, com'è noto, il regolamento 28 luglio 1999, n.318, ha fissato delle misure minime di sicurezza.
La protezione riguarda tutti i trattamenti dei dati personali, intendendosi per trattamento qualunque operazione svolta con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, quale la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la comunicazione, ecc.
Anche quei trattamenti che le imprese devono svolgere in forza di legge e che sono comunque esonerati sia dall'obbligo di notifica all'Autorità Garante sia dall'obbligo di richiesta di consenso all'interessato non possono essere lasciati al libero accesso. Inoltre particolare cautela deve essere adottata per i trattamenti dei cosiddetti dati sensibili, cioè quelli relativi alla sfera più prettamente personale dell'individuo utilizzati dalle imprese nell'ambito dei rapporti con i propri dipendenti (stato di salute, credo religioso, appartenenza al sindacato).
Le misure minime di sicurezza prescritte dal decreto 318/99 possono così sintetizzarsi.

- ***Trattamenti effettuati con singoli personal computer*** – Per i trattamenti effettuati con singoli PC la legge ha prescritto come protezione sufficiente l'introduzione di una **parola chiave** per poter accedere ai dati personali, similmente a quanto avviene ad esempio con i telefonini cellulari; la parola chiave deve essere fornita esclusivamente agli incaricati del trattamento; si rileva che a livello informatico l'introduzione della parola chiave è un adempimento di facile attuazione.
- ***Trattamenti effettuati con un sistema di computer collegati*** – Nel caso di computer collegati in rete, il livello di protezione deve essere maggiore: oltre alla parola chiave è necessario introdurre anche un **codice identificativo personale** per ciascun lavoratore incaricato del trattamento; inoltre negli elaboratori devono essere installati idonei programmi informatici per evitare l'intrusione illecita.
- ***Dati sensibili*** **-** Nel caso di trattamenti riguardanti i dati sensibili (quali quelli che rientrano nella gestione delle paghe e contributi), oltre alle misure di sicurezza sopra descritte, è necessario anche autorizzare per iscritto gli incaricati del trattamento. Inoltre tutta la documentazione cartacea da cui si rilevino dati sensibili (ad es. cedolini paga, certificati di malattia, dichiarazioni dei dipendenti) deve essere custodita in luoghi protetti, quali contenitori muniti di serratura.
  L'autorizzazione, che dovrà essere redatta in duplice copia di cui una da consegnare all'incaricato e una da conservare per tutto il tempo della durata dell'autorizzazione stessa, può essere del seguente tenore:
  "Il dipendente ....., iscritto al n.matricola....., nello svolgimento della gestione delle paghe è autorizzato ad accedere ai dati inerenti lo stato di salute, l'appartenenza al sindacato e il credo religioso dei lavoratori, esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.
  Data Firma del legale rappresentante dell'impresa
  (ovvero del responsabile del trattamento, se nominato)
  Firma dell'incaricato autorizzato al trattamento".

Come per tutte le violazioni alla tutela della privacy, anche per le omissioni in materia di sicurezza è prevista come pena la reclusione (fino a due anni se dal fatto deriva nocumento). Per contro anche per l'accertamento delle violazioni valgono le regole e le garanzie previste dal codice di procedura penale.

_____
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.143/1999